

Circolare 4/2023

A partire dal 1° gennaio 2023 la misura del tasso d'interesse legale (annuo) sale dall'attuale 1,25% al 5%.

A stabilirlo è il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2022 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022.

La variazione, come di consueto, determina una serie di effetti sul piano fiscale e contributivo: in particolare la nuova misura inciderà sulla determinazione degli **interessi dovuti per omesso o ritardato pagamento delle imposte e tributi da ravvedere nel 2023**.

I contribuenti che intendono regolarizzare nel 2023 gli omessi o tardivi versamenti del 2022, dovranno applicare due misure per gli interessi legali:

- l'1,25% per la frazione di periodo che va dal giorno successivo della violazione (scadenza adempimento) fino al 31 dicembre 2022;
- il 5% per la frazione di periodo che va dal 1° gennaio 2023 alla data di regolarizzazione della violazione.

Diversamente per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2023 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura del 5%.

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; • delle rendite o pensioni a tempo determinato; • delle rendite e delle pensioni vitalizie; • dei diritti di usufrutto a vita.

Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.